



Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	1763/2019
Data di Arrivo		Data di Partenza	16/04/2019
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Ai	Presidenti degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	Indirizzi pec Ordini

e p.c. Ai	Consiglieri Nazionali
E_mail	Loro indirizzi mail

<i>Circolare</i>	Codice Atto	Numero	Anno	Autore	Estensore
	AA5C	12	2019	SD	RF

Oggetto	Obbligo di pubblicazione del bilancio arboreo ai sensi dell'art. 3-bis della legge 29 gennaio 1992, n. 113 da parte dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Delibera ANAC numero 193 del 13 marzo 2019
----------------	---

Cari Presidenti,

Il Presidente del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico – Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - con nota prot. n. 15926 del 26.2.2019 ha chiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione di esprimersi sulla possibilità che all'obbligo disposto dall'art. 3-bis della legge 29 gennaio 1992, n. 113, di rendere noto il bilancio arboreo del comune da parte del sindaco due mesi prima della scadenza naturale del suo mandato, corrisponda un obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente locale e se ad esso siano applicabili gli artt. 3 e 8 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a norma dei quali tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli. È stato inoltre domandato di chiarire le conseguenze derivanti dall'eventuale omessa pubblicazione del documento in questione.

L'ANAC con la delibera in oggetto ha risposto che i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, in quanto tenuti ad osservare le disposizioni contenute nella legge 29 gennaio 1992, n. 113 «Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica», come modificata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, hanno l'obbligo di assicurare la conoscibilità del bilancio arboreo attraverso la sua pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, sottosezione "Informazioni ambientali" di cui all'art. 40, co. 2, d.lgs. 33/2013. Ha altresì precisato che, ai casi di violazione

dell'obbligo di pubblicare il bilancio arboreo, si applicano le previsioni contenute agli artt. 45, co. 4, e 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni». Ed infine che la vigilanza sul rispetto dell'obbligo di pubblicazione del bilancio arboreo è esercitato dall'Autorità ai sensi nel «Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33», adottato in data 29 marzo 2017.

In allegato si trasmette la delibera in oggetto pregando di dare massima diffusione e di vigilare sulla corretta applicazione, considerando anche le possibili occasioni di lavoro per la stesura del bilancio arboreo che non è e non può essere un mero conteggio dei nati e dei corrispettivi alberi messi a dimora, ma riteniamo debba contenere elementi di carattere tecnico-scientifico necessari a valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla normativa.

Nel ringraziare per la collaborazione auguriamo buon lavoro.

Allegato: Delibera ANAC n. 193 del 13 marzo 2019

F.to Il Coordinatore del dipartimento
Paesaggio, pianificazione e progettazione
territoriale e del verde
Renato Ferretti, Dottore Agronomo



F. to Il Presidente

Sabrina Diamanti, *Dottore Forestale*